

**N. 04422/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01898/2013 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1898 del 2013, proposto da:

OMISSIS

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12 ex lege domicilia;

per l'annullamento

del decreto in data 24 settembre 2012, n. 82 recante indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale

docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.”, ed in particolare dell'art. 5 laddove stabilisce che sono ammessi alla **prova** scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a **35/50** e dell'art. 7 (prove scritte e grafiche);

del D.M. 12 settembre 2012, n. 80 (prove d'esame e relativi programmi) del giudizio di non superamento, con relativo punteggio, della **prova preselettiva**; degli atti di approvazione del giudizio di cui sopra;

degli elenchi dei candidati che sono ammessi alle prove scritte ovvero grafico – scritte nella parte in cui non ricomprendono i ricorrenti;

e per l'accertamento del diritto

dei ricorrenti con corrispondente condanna dell'Amministrazione, a partecipare alle prove scritte ovvero scritto – grafiche del concorso de quo; nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non, da liquidarsi, anche in via equitativa, in separato giudizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

.1. Con il ricorso in epigrafe, espongono i ricorrenti di avere partecipato alle prove preselettive del concorso a cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado bandito con il d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 in distinte regioni e di avere conseguito un punteggio uguale o superiore a 30,50 ma inferiore alla soglia dei **35/50** (=7/10) che ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Bando oggi pure impugnato consente l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali.

2. Impugnano dunque l'esclusione, deducendo l'unica articolata doglianza di violazione dell'art. 400, comma 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza della **prova** concorsuale e/o del bando di concorso presupposto, in riferimento al citato art. 400, comma 11 del d.lgs. n. 297/1994.

3. Concludono con istanza cautelare e per l'accoglimento del ricorso.

4. Con decreto cautelare n.949/13 del 27 febbraio 2013 i ricorrenti sono stati ammessi con riserva al prosieguo delle prove.

5. Alla Camera di Consiglio del 5 aprile 2013 con ordinanza n. 1501/13 l'istanza cautelare è stata accolta.

6. Con ordinanza presidenziale è stato chiesto al Ministero dell'istruzione di precisare quale fosse la posizione dei ricorrenti in seno alle graduatorie ma l'amministrazione ha adempiuto solo in parte.

7. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 3 aprile 2014 alla quale il Collegio ha così osservato e disposto.

8. Ai fini del decidere si rende necessario conoscere esattamente la posizione di ciascun ricorrente in seno alle graduatorie definitive, circostanza questa in ordine alla quale l'istruttoria ha dato un esito parziale.

Avuto riguardo alla giurisprudenza sulla impugnazione dell'esclusione e delle graduatorie definitive di un concorso (di recente: TAR Sicilia, Palermo, III, 27 gennaio 2014, n. 274; C. Stato, sezione V, 9 marzo 2012, n. 1347), il Collegio dunque dispone che parte ricorrente renda nota la sua posizione nell'ambito della/e graduatorie e per le classi di concorso cui ha partecipato, che renda noto altresì la sussistenza dell'eventuale riserva nella graduatoria apposta alla sua posizione e che rappresenti, quindi, la permanenza dell'interesse a coltivare il gravame.

A tali incumbenti dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente

ordinanza, dando notizie anche via FAX.

9. Qualora parte ricorrente conservi interesse alla coltivazione del gravame e ritenga la necessità di impugnare atti ulteriori oltre l'esclusione principalmente impugnata, sempre ne sia nei termini, il Collegio ritiene sin da ora di autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo ;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente

quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della **prova** del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 giorni (quindici) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere

fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:

- ordina a parte ricorrente di eseguire gli incumbenti istruttori in motivazione indicati nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia ogni decisione in rito, nel merito ed in ordine alle spese alla pubblica udienza del 29 gennaio 2015.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti, anche a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi dei pubblici elenchi di cui all'art.16 ter di cui alla legge 228/12.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Alfredo Storto, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)